



Roma, 8.10.2020

Ufficio: DOR/ALP  
Protocollo: 202000008575/AG  
Oggetto: Pubblicità sanitaria: articolo 1, commi 525 e 536, della L. 145/2018 (Legge Bilancio 2019).  
Circolare n. 12538  
Sito no  
5.4  
IFO no

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Pubblicità sanitaria:  
articolo 1, commi 525 e 536, della L. 145/2018 (Legge Bilancio 2019):  
attività di verifica Commissione europea.**

Come è noto, ai sensi dell'art. 1, commi 525 e 536, della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018- cfr. circolare federale n.11298 del 4.1.2019), il Legislatore ha riformato la materia relativa alla pubblicità a scopo promozionale in ambito sanitario.

In particolare, l'art.1 comma 525 vieta alle “*strutture sanitarie private di cura*”, “*agli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie*”, in qualsiasi forma giuridica svolgano la propria attività, comprese le società attive nel settore odontoiatrico, di pubblicare “*comunicazioni informative*” aventi contenuto “*di carattere promozionale o suggestivo*”.

Le comunicazioni informative potranno, quindi, “*contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria*”.

A livello sanzionatorio, il comma 536 della Legge di Bilancio prevede che, in caso di violazione della nuova disciplina, l'Ordine professionale agirà in via

disciplinare contro il professionista iscritto e/o la società, comunicando poi anche all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) l'irregolarità per le opportune ulteriori sanzioni.

In merito all'applicazione della suddetta disciplina, la Commissione europea (DG Grow), a seguito di alcune segnalazioni pervenute, sta effettuando alcuni approfondimenti per capire se le norme menzionate abbiano introdotto restrizioni alla libera concorrenza ed ha richiesto delucidazioni per iscritto sul significato che viene attribuito in concreto al termine "*promozionale*", evidenziando che la *quaestio* sollevata in ordine a detto termine sembrerebbe discendere, più che direttamente dal testo della norma, dall'interpretazione che della stessa viene data (o potrebbe essere data) dagli Ordini professionali.

Pertanto, su sollecitazione del Ministero della Salute, al fine di perimetrare l'entità del fenomeno e fugare ogni dubbio su un possibile impiego del termine con finalità anticoncorrenziali, si chiede agli Ordini di comunicare alla Federazione, **entro e non oltre il 15 ottobre p.v.**, se abbiano o meno avviato procedimenti disciplinari ed applicato sanzioni per la violazione della citata disposizione contenuta nell'art. 1, comma 525, della L. 145/2018.

Si mette in evidenza che è di fondamentale importanza fornire alla scrivente una tempestiva risposta in merito, al fine di poter trasmettere al Ministero della salute ogni informazione utile per riscontrare la richiesta della Commissione europea.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)